



Delibera n. 17/2014, Verbale CdA n. 04/14

Oggetto: approvazione della Convenzione tra l'INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte – Val d'Aosta per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** l'art. 24, comma 1, dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- VISTO** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria deliberazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012, entrato in vigore il 23 luglio 2012 e successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 84/2013 del 19 dicembre 2013 e n. 07/2014 del 19 febbraio 2014;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTI** gli artt. 33, comma 3, e 90 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che l'Osservatorio di Torino, in vista della realizzazione di lavori di messa a norma e in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio di Pino Torinese, sede dell'OATo, intende attribuire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte – Valle d'Aosta le funzioni di stazione appaltante;
- MESSO IN RILIEVO** che, in particolare, l'Osservatorio torinese affiderà al Provveditorato Interregionale alle OO.PP., ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, i compiti di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché le altre figure tecniche previste dal D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. nell'ambito della propria struttura, di redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere in questione in relazione alle risorse finanziarie disponibili, di verificare e validare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, di curare i procedimenti autorizzatori relativi alla realizzazione delle opere, mediante indizione e tenuta delle conferenze dei servizi istruttorie e decisorie che si rendessero necessarie per l'acquisizione degli atti di assenso, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed approvazioni comunque denominate, di procedere all'affidamento dei lavori conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia al momento della pubblicazione del relativo bando, di procedere alla stipulazione del contratto d'appalto, di svolgere direttamente, o tramite professionisti, le funzioni di

direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, di eseguire con proprio personale, e/o dell'INAF-OATo, il collaudo tecnico-amministrativo-statico ai sensi della vigente normativa, di prestare assistenza tecnico-amministrativa per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori, di eseguire eventuali indagini e/o verifiche geologiche, statiche e strutturali, che i progettisti o il Provveditorato ritenessero necessarie e di svolgere ogni altra attività necessaria alla corretta esecuzione delle attività dedotte in Convenzione;

- VISTA** la nota, prot. n. 722 del 4 aprile 2014, con la quale il Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, dott. Alessandro Capetti, ha richiesto l'approvazione degli atti trasmessi e l'autorizzazione alla stipula della Convenzione in questione;
- PRESA VISIONE** del testo della Convenzione;
- DATO ATTO** infine, che, tutti gli oneri finanziari connessi con lo svolgimento delle attività in questione saranno a carico dell'INAF - OATo, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 92, comma 5, del D. lgs. n. 163/2006, e che saranno inoltre a carico dell'INAF - OATo gli oneri da corrispondere al personale a titolo di straordinario, missioni, ecc.;
- ACCERTATO** che i suddetti oneri troveranno copertura finanziaria sul C.R.A. 1.02.03.01 "Piani triennali di edilizia", centro di costo 1.01 "Osservatorio Astrofisico di Torino" del bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2014;


DELIBERA

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge:


- di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale, la Convenzione tra l'INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte – Val d'Aosta per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura connessi alla realizzazione di lavori di messa a norma e in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio di Pino Torinese, sede dell'OATo;
- di conferire al Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, dott. Alessandro Capetti, mandato alla sottoscrizione della Convenzione in questione.

Roma, 16 aprile 2014

Il Segretario



Il Presidente





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE

PER LE OPERE PUBBLICHE

DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONVENZIONE

tra

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato Interregionale per le opere
pubbliche del Piemonte e la Valle d'Aosta -
rappresentato dal, nella sua qualità
di Provveditore

(di seguito chiamato Provveditorato)

E

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) -
Osservatorio Astrofisico di Torino,
C.F.97220210583, di seguito denominato INAF-OATo,
rappresentato dal Dott. Alessandro CAPETTI,
Direttore, il quale agisce nell'esclusivo interesse
dell'Ente, domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede dell'Ente, in Via Osservatorio, 20 -
10025 PINO TORINESE (TO),

P R E M E S S O

- CHE l'INAF-OATO deve procedere all'esecuzione dei lavori di cui all'allegata tabella;
- CHE, date le complessità e specialità delle opere da realizzare, INAF-OATO intende attribuire al Provveditorato le funzioni di Stazione Appaltante;
- CHE il Provveditorato è organo dotato di specifiche competenze sul piano tecnico e/o organizzativo in materia di organizzazione di opere pubbliche ed in quanto tale può svolgere le funzioni di stazione appaltante nei confronti di altre amministrazioni;
- CHE lo svolgimento di tale attività è prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- CHE il Provveditorato è disposto a svolgere detta funzione di Stazione Appaltante;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

L'INAF-OATO affida al Provveditorato, che accetta, le funzioni di Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori di cui all'allegata tabella _ con il compito di :

- a) nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché le altre figure tecniche previste dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i. nell'ambito della propria struttura;
- b) redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere suddette in relazione alle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi eventualmente, anche di supporto e/o consulenza esterna di natura tecnica, salva in ogni caso l'approvazione preventiva della progettazione definitiva da parte dell'Agenzia;
- c) verificare e validare, al proprio interno, o tramite organismi esterni abilitati il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- d) curare i procedimenti autorizzatori relativi alla realizzazione delle opere, mediante indizione e tenuta delle conferenze dei servizi istruttorie e decisorie che si rendessero necessarie per l'acquisizione degli atti di assenso,

- pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed approvazioni comunque denominate;
- e) procedere all'affidamento dei lavori conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia al momento della pubblicazione del relativo bando;
 - f) procedere alla stipulazione del contratto d'appalto ;
 - g) svolgere direttamente o tramite professionisti le funzioni di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - h) eseguire con proprio personale e/o del INAF-OATo il collaudo tecnico-amministrativo- statico ai sensi della vigente normativa;
 - i) prestare assistenza tecnico-amministrativa per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - j) eseguire eventuali indagini e/o verifiche geologiche, statiche e strutturali, che i progettisti o il Provveditorato ritenessero necessarie;
 - k) svolgere ogni altra attività necessaria alla corretta esecuzione di quanto alla presente Convenzione.

ART. 3

Tutti gli oneri finanziari connessi con lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.2 sono a carico dell' INAF-OATo, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art.92 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono inoltre a carico dell' INAF-OATo gli oneri da corrispondere al personale a titolo di straordinario, missioni ecc.

Detti oneri , che verranno indicati e dettagliati nel quadro economico di spesa dell'intervento, verranno corrisposti dall'INAF-OATo direttamente ai funzionari del Provveditorato e ai professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, sulla base dei documenti provenienti dal Provveditorato approvati dal Provveditore.

Sono altresì a carico dell'INAF-OATo gli oneri derivanti dal contenzioso, quelli per danni, accordi bonari ex art. 240 D.Lgs 163/2006. Per detti oneri, non previsti in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l' INAF-OATo affinché questa provveda all'integrazione dei fondi.

ART. 4

L' INAF-OATo provvederà a nominare il referente unico per le comunicazioni tra i due Enti.

Spetta al Provveditorato procedere alla scelta dei soggetti esterni all'Amministrazione cui affidare eventuali compiti di natura tecnica, dandone contestuale comunicazione all' INAF-OATo.

ART. 5

L' INAF-OATo assicurerà con i fondi propri la copertura di tutte le spese relative ai lavori di che trattasi.

Gli importi complessivi degli interventi, saranno definiti in dettaglio nel quadro economico del progetto esecutivo.

Intervenuta l'aggiudicazione, l' INAF-OATo provvederà all'approvazione del contratto stipulato dal Provveditorato. Ove non fosse possibile approvare il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria entro la fine dell'esercizio finanziario, l' INAF-OATo provvederà all'approvazione del verbale di aggiudicazione dei lavori, ai sensi della normativa vigente.

I pagamenti verranno effettuati dall' INAF-OATo direttamente alle ditte appaltatrici dei lavori e delle forniture, nel rispetto delle norme vigenti, per stati di avanzamento dei lavori.

Gli stati di avanzamento, compilati dal Direttore dei Lavori e controfirmati dal Responsabile del Procedimento, verranno inoltrati all' INAF-OATO per il pagamento.

La fatture dovranno essere intestate all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio Astrofisico di Torino, Via Osservatorio, 20 - 10025 PINO TORINESE (TO), C.F.97220210583, P.I.06895721006.

Il Provveditorato non risponderà dei ritardi nei pagamenti e dei relativi interessi non dipendenti dal suo operato.

ART. 6

Il Provveditorato informerà tempestivamente l' INAF-OATO della necessità di stipulare con l'aggiudicataria eventuali accordi, ulteriori rispetto al contratto di appalto.

Detti accordi dovranno, in ogni caso, essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti dell' INAF-OATO.

Le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici verranno effettuate a cura del Responsabile del Procedimento.

ART.7

Qualsiasi perizia suppletiva e/o di variante, corredata dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti ex art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dovrà essere sottoposta all'approvazione dei competenti organi dell' INAF-OATo.

L'INAF-OATo si impegna sin d'ora a finanziare tempestivamente - in modo che la funzionalità delle opere da realizzare non ne risulti pregiudicata - i maggiori oneri finanziari conseguenti ad eventuali perizie suppletive e/o di variante approvate, qualora detti maggiori oneri non trovino capienza nei fondi messi a disposizione e indicati all'art. 5.

ART.8

Le parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, in conformità ai doveri di buona fede e alla prassi di mercato relativa a questo genere di attività.

In particolare, il Provveditorato terrà informata l' INAF-OATo su tutte le fasi significative delle attività di cui al precedente articolo 2 ed invierà allo stesso, ad avvenuto collaudo dei lavori, tutta la documentazione tecnica dell'opera ivi comprese le attestazioni e certificazioni che ne attestino l'agibilità.

Il Provveditorato rimane comunque disponibile ad incontri periodici con il personale dell' INAF-OATO, al fine di identificare, in fase di progettazione, soluzioni di maggiore efficacia e funzionalità.

ART. 9

L'INAF-OATO vigilerà sulla realizzazione dei lavori e sulla rispondenza degli stessi alle proprie esigenze istituzionale, informando tempestivamente il Provveditorato della eventuale necessità di apportare variazioni, modifiche e/o integrazioni all'opera progettata.

ART. 10

La durata della presente convenzione è fissata in anni tre salve le eventuali proroghe da concordare tra le parti e da formalizzare mediante la stipula di appositi atti modificativi e/o integrativi della presente convenzione.

ART. 11

L'intervento avrà inizio dietro specifica richiesta scritta, da parte dell' INAF-OATO, nella quale si dà anche atto della disponibilità dei fondi necessari per l'intervento.

ART.12

L'INAF-OATo si impegna, nel caso di contenzioso con l'Impresa esecutrice dei lavori, a convenire in giudizio e ad assumere come già detto all'art. 3 gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso.

ART.13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

A tal fine, chiederanno il parere di una Commissione composta da due funzionari nominati da ciascuna delle parti e da un Presidente designato dalla Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge n° 241/90.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino, li

Per il Ministero delle Infrastrutture -
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del
Piemonte e della Valle d'Aosta

Il Provveditore

Dott.

Per l' INAF-OATO

Il
